



Convenzione tra i comuni di Astano, Bedigliora, Curio, Miglieglia e Novaggio per l'organizzazione e la gestione della Scuola Elementare(SE) e della Scuola dell'Infanzia(SI)

Art 1 Base legale e scopo

Richiamati l'art 193a della LOC e l'art 36 legge sulla SI e SE del 7.2.96, allo scopo di organizzare razionalmente il funzionamento coordinato della SE e della SI nonché di disciplinare l'amministrazione e la gestione all'interno di un unico Istituto scolastico detto **Istituto scolastico del Medio Malcantone** i Comuni di Astano, Bedigliora, Curio, Miglieglia e Novaggio sottoscrivono la presente convenzione.

Art 2 Sede dell'Istituto e proprietà delle infrastrutture scolastiche

2.1 Sede dell'Istituto scolastico

Il Comune di Novaggio assume la funzione di Comune sede dell'Istituto scolastico Medio Malcantone che viene gestito tramite la Commissione scolastica di cui all'art 4 della presente convenzione. Sono riservate le competenze decisionali municipali.

2.2 Proprietà delle infrastrutture scolastiche

a) Scuola dell'infanzia (SI)

Le infrastrutture della SI dei Comuni di Bedigliora, Curio e Novaggio sono di proprietà dei rispettivi Comuni. Conformemente alle disposizioni di legge vigenti, essi metteranno in atto e a disposizione tutto quanto è necessario all'insegnamento della scuola dell'infanzia.

b) Scuola elementare (SE)

Il Comune di Novaggio è proprietario dell'infrastruttura scolastica. Conformemente alle disposizioni di legge vigenti, esso metterà in atto e a disposizione tutto quanto è necessario all'insegnamento della scuola elementare.

Art 3 Datore di lavoro

Il Comune di Novaggio è il datore di lavoro dei docenti nominati o incaricati della SI e SE nonché del personale occupato nell'Istituto scolastico.

Art 4 Commissione scolastica: composizione e compiti

La Commissione scolastica è composta da 10 membri: 2 per Comune convenzionato di cui 1 deve essere un membro del Municipio

La commissione è presieduta dal rappresentante Municipale del Comune sede.

I compiti della Commissione sono quelli previsti dagli art 51, 52 e 53 della Legge SI/SE

Art 5 Ripartizione delle spese: presentazione dei conti e chiave di riparto

5.1 Modalità

Il Municipio del Comune sede, sentita la commissione scolastica, allestisce, sulla base dell'anno civile, il conto preventivo e il conto consuntivo relativo alla gestione della SI e della SE trasmettendone copia ai Municipi dei Comuni convenzionati. Agli stessi viene concesso un termine di 15 giorni per l'inoltro di eventuali osservazioni.

5.2 Partecipazione alle spese

a) gestione corrente

Le spese di gestione, escluse le spese per la refezione ma non quelle per la sorveglianza, sono computate in modo distinto tra SE e SI e vengono ripartite in ragione del numero degli allievi di ogni Comune. Il numero di allievi viene determinato sulla base della media delle frequenze al 30.9, il 01.1 e il 31.5.

b) spese di affitto e di partecipazione ai costi dell'investimento: vedi allegato 1

Le spese di affitto o di partecipazione ai costi dell'investimento sono calcolate come segue:

- infrastrutture della scuola dell'infanzia di Bedigliora Curio e Novaggio
4% del valore a bene amministrativo quale ammortamento e una percentuale di interesse corrispondente al tasso effettivamente stipulato per il prestito bancario relativo a questo investimento.
- infrastruttura esistente della scuola elementare di Novaggio
4% del valore a bene amministrativo quale ammortamento e una percentuale di interesse corrispondente al tasso effettivamente stipulato per il prestito bancario relativo a questo investimento.

I tassi di ammortamento citati in precedenza vengono adattati in base ad eventuali modifiche della Legge Organica Comunale

La spesa d'affitto viene computata in modo distinto per la SI (valore di riferimento: somma degli importi a bene amministrativo delle singole infrastrutture comunali) e la SE (valore di riferimento: somma degli importi a bene amministrativo della infrastruttura attuale di Novaggio e della nuova aggiunta) suddivisa tra tutti i Comuni firmatari della convenzione secondo la seguente ripartizione:

- 50% dei costi complessivi di affitto suddiviso in parti uguali tra i Comuni
- 50% dei costi complessivi di affitto suddiviso in proporzione al numero di allievi

c) Spesa d'investimento per l'ampliamento della sede di Novaggio

I Comuni di Astano, Bedigliora, Curio, Miglieglia e Novaggio versano un contributo una tantum per il finanziamento dell'esecuzione dell'ampliamento della sede di Novaggio così calcolato:

- 50% dell'investimento lordo suddiviso in parti uguali tra i Comuni
- 50% dell'investimento lordo calcolato in proporzione al numero di allievi di Scuola Elementare che presumibilmente apporteranno i singoli Comuni e segnatamente:

Comune	Allievi SE previsti	%
Astano	9	7
Bedigliora	26	20
Curio	26	20
Miglieglia	17	13
Novaggio	52	40
Totale	130	100

Il contributo viene versato al Comune di Novaggio che provvede alla realizzazione dell'ampliamento. Il versamento può avvenire in più acconti calcolati sulla base di liquidazioni intermedie.

Ogni Comune provvede a incassare l'eventuale quota di aiuto agli investimenti ai sensi dell'art 14 LPI che il Cantone gli assegnerà che andrà a diminuzione dell'eventuale debito contratto.

Il Comune di Novaggio è proprietario unico delle nuove strutture. I Comuni di Astano, Bedigliora, Curio e Migliaglia, in caso di cambiamento di destinazione delle strutture cofinanziate, possono fare valere un diritto di recupero sul valore residuo calcolato in base alla chiave di riparto precedente. In caso di vendita, oltre al diritto di recupero, i comuni possono fare valere un diritto di prelazione.

Art 6 Spese straordinarie di investimento

I Municipi di Bedigliora e Curio per le loro infrastrutture della SI e il Municipio di Novaggio per le infrastrutture della SI e della SE si impegnano ad interpellare preventivamente i Municipi dei Comuni convenzionati nel caso in cui si presentasse la necessità di eseguire delle spese che esulano dalla gestione corrente.

Art 7 Modalità di pagamento/acconti per la gestione corrente

Il Municipio di Novaggio, sulla base del preventivo di spesa, potrà incassare dai Comuni convenzionati degli acconti in rate trimestrali sino a un massimo di 90% del fabbisogno risultante dal preventivo.

Il versamento a saldo dovrà essere effettuato entro 30 giorni dalla trasmissione del consuntivo

Art 8 Trasporto scolastico e responsabilità

Il trasporto degli allievi deve essere organizzato secondo quanto previsto dagli art92 e 93 del regolamento di applicazione della legge sulla SI e SE

Art 9 Refezione

La SI e la SE è dotata del servizio di refezione. La tassa è fissata dal Comune sede dopo aver sentito la commissione scolastica ed è a carico delle famiglie degli allievi iscritti

Art 10 Informazione

Il Municipio di Novaggio per la SI e SE è tenuto a fornire in ogni tempo, agli esecutivi dei Comuni convenzionati, informazioni e ragguagli sulla gestione della scuola.

Art 11 Durata e disdetta

- a) La presente convenzione, la cui accettazione abroga e sostituisce qualsiasi convenzione o accordo precedentemente sottoscritto, ha la durata di 20 anni a partire dalla data di entrata in vigore
- b) Se non viene disdetta a mezzo lettera raccomandata da uno dei Comuni entro il 31 dicembre dell'anno precedente, la stessa si riterrà rinnovata per ulteriori 5 anni e così di seguito.
- c) La disdetta anticipata della convenzione da parte di uno dei Comuni comporterà per il Comune che chiede lo scioglimento della stessa, il rimborso ai Comuni restanti di tutti gli oneri derivanti dall'eventuale licenziamento del/la docente.
- d) I Comuni restanti possono inoltre fare valere un diritto di prelazione o di recupero pagando un importo corrispondente al valore amministrativo residuo della quota parte delle strutture scolastiche cofinanziate in base all'art 5.2 lett c dal Comune che ha chiesto lo scioglimento contrattuale.

Art 11a Cambiamento di destinazione o vendita delle strutture scolastiche cofinanziate

Il Comune di Novaggio è proprietario unico delle nuove strutture.

- a) I Comuni di Astano, Bedigliora, Curio e Migliaglia, in caso di cambiamento di destinazione delle strutture cofinanziate, possono fare valere un diritto di recupero sul valore residuo calcolato sulla base di un ammortamento del 5% (Regolamento sulla gestione finanziaria e sulla contabilità dei comuni art 12 cpv1) e in base alla chiave di riparto dell'art 5.2 lett c della presente Convenzione.
- b) In caso di vendita i comuni possono fare valere un diritto di prelazione sul valore residuo calcolato come al punto precedente oppure esigere il rimborso della quota cofinanziata calcolata sul valore della transazione o su una stima che tiene conto del valore commerciale.

Art 12 Diminuzione del numero delle Sezioni

In caso di diminuzione del numero delle Sezioni per motivi non attinenti a quanto previsto all'art 11, l'indennità di uscita per eventuali docenti nominati è ripartita fra i Comuni convenzionati secondo la chiave di riparto di cui all'art 5.2 a).

Art 13 Misure transitorie

Con l'approvazione della presente convenzione da parte dei Legislativi dei 5 Comuni:

- il Municipio di Novaggio, nel caso in cui non intervenissero dei ritardi dovuti a ricorsi o a imprevisti non imputabili allo stesso, si impegna ad avviare immediatamente la progettazione esecutiva della nuova costruzione, a presentare un messaggio con relativo credito di costruzione al proprio Consiglio Comunale entro 6 mesi e a terminare la realizzazione delle necessarie infrastrutture entro e non oltre 2 anni dall'approvazione del credito di costruzione;
- vengono immediatamente costituiti l'Istituto scolastico del Medio Malcantone e la relativa Commissione scolastica ai sensi della presente convenzione con il compito di iniziare una gestione coordinata della SI al fine di garantire il mantenimento dell'attività nelle tre sedi di Bedigliora, Curio e Novaggio e di iniziare a preparare le nuove basi di attività della futura SE.

Art 14 Abrogazioni

Con l'entrata in vigore della presente convenzione vengono abrogate le convenzioni precedenti.

Art 15 Entrata in vigore

La presente convenzione approvata

dal Consiglio (Assemblea) comunale di Novaggio in data 19 dicembre 2011

dal Consiglio (Assemblea) comunale di Miglieglia in data 20 marzo 2012

dal Consiglio (Assemblea) comunale di Curio in data 6 febbraio 2014

dal Consiglio (Assemblea) comunale di Astano in data 29 febbraio 2012

dai Consiglio (Assemblea) comunale di Bedigliora in data 13 giugno 2012

entra in vigore dopo la ratifica ai sensi dell'art 188 LOC a partire dal momento che tutti i Legislativi dei Comuni di Astano, Curio, Bedigliora, Miglieglia e Novaggio l'hanno approvata.

La presente convenzione è stata ratificata dalla SEL in data 15 marzo 2013.